



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale

Tel. 0461494666 - Fax 0461493690

e-mail: serv.giuntaedelettorale@provincia.tn.it

Trento, 7 settembre 2010

Prot. n. S003/10/249113/1.6/6-10/PG

CIRCOLARE N. 4/EL-Comunità

Ai Sindaci di tutti i comuni della
provincia di Trento
(esclusi Aldeno, Cimone, Garniga
Terme, Trento, Campitello di Fassa,
Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa,
Soraga, Vigo di Fassa)

Ai Presidenti di tutte le Comunità della
provincia di Trento

Ai Presidenti dei Comprensori
Vallagarina e Alto Garda e Ledro

Al Commissario straordinario del
Comprensorio Valle dell'Adige

LORO SEDI

e, p.c. Al Commissario del Governo
per la provincia di Trento

All'Azienda provinciale per i servizi
sanitari

LORO SEDI

Oggetto: Elezione degli organi delle Comunità. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

L'articolo 62-bis del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e s.m., prevede che gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possano richiedere,

se dimorano nel territorio della comunità di cui sono elettori, di votare presso il proprio domicilio, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 del decreto - legge 3 gennaio 2006, n. 1 (convertito con modificazioni in legge dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e modificato dall'articolo 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46) al quale il predetto articolo 62-bis rinvia.

L'articolo 1 del suddetto decreto è stato modificato dalla legge n. 46 del 2009, con la quale il diritto al voto domiciliare viene garantito, oltre che agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, agli elettori affetti da gravissime infermità, tali da impedirne il trasporto anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'articolo 29 della legge n. 104/1992 (cioè del trasporto che gli enti organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale – art. 63 Testo unico).

In relazione all'applicazione della suddetta normativa statale, il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha fornito alcune istruzioni operative (con circolari n. 14 dd. 6 aprile 2009 e n. 28 dd. 8 maggio 2009, cui si rinvia, istruzioni confermate da ultimo con circolare n. 8/2010), che si ritiene opportuno riassumere brevemente.

E' opportuno premettere che nel caso delle elezioni delle comunità le disposizioni sul voto domiciliare **si applicano solo nel caso in cui gli aventi diritto dimorano nell'ambito del territorio della comunità per cui sono elettori.**

Al fine di poter esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, gli interessati devono dichiarare (in carta libera) tale volontà al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti nel periodo **tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione (ossia tra martedì 14 settembre e lunedì 4 ottobre)**, comunicando l'esatto indirizzo del domicilio – e possibilmente un recapito telefonico – ed allegando copia della tessera elettorale nonché un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale, di data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione. Tale certificato dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa e, quindi, attestare l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1 del sopra citato decreto (**gravissima infermità e intrasportabilità**) con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, ovvero delle **condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali**. Nel certificato potrà inoltre essere attestata la eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

La domanda di ammissione al voto domiciliare vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio.

Il Sindaco dovrà verificare la regolarità e la completezza delle domande, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare e rilasciando loro attestazione di tale inclusione.

Gli elenchi, divisi per sezione elettorale, dovranno indicare nome e cognome, sesso e luogo di nascita, indirizzo dell'abitazione e saranno distinti a seconda che:

- a) l'elettore voti a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- b) l'elettore voti a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;
- c) l'elettore voti a domicilio presso altro comune della stessa comunità;
- d) l'elettore voti a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune compreso nel territorio della stessa comunità.

Il Sindaco sulla base delle richieste pervenute, dovrà altresì organizzare il supporto tecnico – operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto, utilizzando a tal fine e ove possibile gli stessi mezzi adibiti, ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 104/1992 (articolo 63 del Testo unico) al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Gli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare verranno consegnati, unitamente all'altra documentazione prevista e al materiale elettorale, il giorno antecedente quello di votazione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in altra sezione ovvero in una sezione di un altro comune appartenente al territorio della medesima comunità.

Al fine di poter fornire agli uffici elettorali di sezione l'eventuale ulteriore materiale necessario per la raccolta del voto a domicilio, si pregano le SS.LL. di voler comunicare allo scrivente Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale (serv.giuntaedelettorale@provincia.tn.it) entro il giorno mercoledì 6 ottobre 2010 il numero degli elettori ammessi al voto domiciliare, distinto in maschi e femmine, con indicazione dell'ufficio elettorale di sezione che provvederà a raccogliere il voto.

In relazione ai successivi adempimenti di competenza dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, lo scrivente Servizio provvederà eventualmente a fornire ai medesimi ulteriori istruzioni operative.

Si prega di comunicare tempestivamente l'avvenuta ricezione della presente ai seguenti numeri:

tel. - 0461 494666/494604

fax - 0461 493690

e-mail: serv.giuntaedelettorale@provincia.tn.it

LA DIRIGENTE

- dott.ssa Patrizia Gentile

